COMMISSIONI RIUNITE

AGRICOLTURA (XI) - IGIENE E SANITÀ PUBBLICA (XIV)

IV.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 15 DICEMBRE 1965

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA XIV COMMISSIONE DE MARIA

INDICE	
Congedo:	PAG.
PRESIDENTE	35
	00
Comunicazione del Presidente:	
Presidente	35
Proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
Bartole: Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari (594);	
DE MARZI FERNANDO ed altri: Disciplina per la lavorazione e commercio dei ce- reali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari (718)	
PRESIDENTE	2, 44 1, 52
BARBERI	4, 45
Basile	41
Breganze	50
CATTANI, Sottosegretario di Stato per	
l'agricoltura 38, 41, 44, 45, 4	7, 51
DE LEONARDIS, Relatore per la XI Com-	
missione 38, 39, 40, 4	2, 44
45, 47, 48, 5	1, 52
DE MARZI	51
Gasco, Relatore per la XIV Commissione	37
38, 39, 40, 42, 44, 45, 47, 48, 5	1, 52
MORELLI	9, 44
Volpe, Sottosegretario di Stato per la sa-	
nità 38, 41, 44, 45, 4	7, 50

La seduta comincia alle 17.30.

BARTOLE, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Vaja della XI Commissione Agricoltura.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che partecipa alla seduta odierna, su sua richiesta, a norma dell'articolo 40 del Regolamento della Camera, l'onorevole Breganze.

Seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati: Bartole: Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari (594); De Marzi Fernando ed altri: Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari (718).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge d'iniziativa del deputato Bartole: « Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari » (594), e dei deputati De Marzi Fernando, Berloffa, De Leonardis, Urso, Agosta, Laforgia e Tambroni: « Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinatı e delle paste alimentari » (718).

Ricordo alle Commissioni che nella precedente seduta si era giunti all'esame dell'ar-

ticolo 26 del testo predisposto dal comitato ristretto.

Passiamo all'articolo 27 del testo del comitato ristretto. Ne do lettura:

TITOLO IV. PASTA

ART. 27.

La «pasta» è il prodotto ottenuto dalla trafilazione, laminazione e conseguente essiccamento di impasti preparati esclusivamente con sfarinati di frumento ed acqua.

È denominata « pasta di semola » quella prodotta esclusivamente con semola di grano duro.

Lo pongo in volazione. (È approvato).

Passiamo all'articolo 28. Ne do lettura:

ART. 28.

La pasta destinata al commercio può essere prodotta soltanto nel tipo e con le caratteristiche seguenti:

TIPO E DENOMINAZIONE	Umiditā massima per cento		Acidità				
		Ceneri		Cell	ılosa	Sostanze azotate	espressa in gradi
		minimo	massimo	mnimo	massimo	(azoto X 5,70) minimo	massimo(°)
Pasta di semola	12,50	0,85	0,85	0,20	0,45	10,50	4

(a) Il grado di acidità è espresso dal numero di centimetri cubici di soluzione alcalina normale occorrente per neutralizzare grammi 100 di sostanza secca.

A questo articolo il Ministero dell'agricoltura e delle foreste propone il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo con il seguente:

La pasta destinata al commercio può essere prodotta soltanto nei tipi e con le caratteristiche seguenti:

			Acidità				
TIPO E DENOMINAZIONE	Umidità massima per cento	Ceneri		Cellulosa		Sostanze azotate	espressa in gradi
	pur come	minimo	massimo	minimo	massimo	(azoto X 5,70) minimo	massimo(º)
Pasta di semola	12,50	0,65	0,85	0,20	0,45	10,50	4
Pasta comune	12,50	0,75	1,00	_	-0,80	11,00	5

⁽a) Il grado di acidità è espresso dal numero di centimetri cubici di soluzione alcalina normale occorrente per neutralizzare grammi 100 di sostanza secca.

Sempre a questo articolo il Ministero della sanità propone il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo con il seguente:

La pasta destinata al commercio può essere prodotta soltanto nei tipi e con le caratteristiche seguenti:

TIPO E DENOMINAZIONE	Umidità massima per cento		Acidità				
		Ceneri		Ceļlı	ılosa	Sostanze azotate	espressa in gradi
		minimo	massimo	minimo	massimo	$\begin{array}{c} \text{(azoto } X \\ \text{5,70)} \\ \text{minimo} \end{array}$	massimo(°)
Pasta di semola	12,50	0,70	0,85	0,20	0,45	10,50	4

(a) Il grado di acidità è espresso dal numero di centimetri cubici di soluzione alcalina normale occorrente per neutralizzare grammi cento di sostanza secca.

Pasta comune confezionata con semolato oppure con semolato miscelato con sfarinati di grano tenero:

TIPO E DENOMINAZIONE	Umidità massima per cento		Acidità				
		Ceneri		Cellulosa		Sostanze azotate	espressa in gradi
		minimo	massimo	minimo	massimo	(azoto X 5,70) minimo	massimo(°)
Pasta tipo I	12,50	<u> </u>	0,64	_	0,20	10	4
Pasta tipo II	12,50	0,86	1 —	<u> </u>	0,80	11	5

(a) Il grado di acidità è espresso dal numero di centimetri cubici di soluzione alcalina normale, occorrente per neutralizzare grammi cento di sostanza secca.

GASCO, Relatore per la XIV Commissione. Su questo articolo 27 noi abbiamo emendamenti tanto dal Ministero della santà quanto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste intesi a consentire la produzione di pasta comune, ottenuta con l'impiego del grano tenero e a modificare le percentuali relative alle ceneri.

Debbo confessare che i due emendamenti suscitano in me notevoli perplessità soprattutto per quanto concerne il problema delle ceneri. I membri del comitato ristretto ricordano la lunga discussione svoltasi a questo proposito e le conclusioni cui lo stesso comitato è pervenuto e che sono state condivise

dai tecnici che hanno partecipato al dibattito. Il comitato ristretto ha ritenuto di non poter rinunciare ad un elemento importantissimo di differenziazione della pasta comune dalla pasta di semola quale appunto quella delle ceneri. Infatti il « metodo Brogioni » pur essendo un metodo molto interessante, non può garantirci in modo tale da poter con sicurezza rinunciare ad ogni altro elemento. Per quanto riguarda, invece, la produzione di pasta comune ritengo doveroso ricordare brevemente le ragioni per le quali i due Ministeri, quello dell'agricoltura per un lato e quello per la sanità per l'altro, sostengono la necessità di consentire, in via permanente, la produ-

zione di pasta comune che il comitato ristretto ha invece ritenuto opportuno limitare nel tempo.

In sede di comitato ristretto fu osservato dai tecnici interpellati che l'Italia non poteva avere sufficienti disponibilità di grano duro all'interno e sul mercato internazionale, donde la necessità di consentire nella pastificazione anche l'impiego di grano tenero. Nel caso le Commissioni riunite ritenessero di condividere questo giudizio ed accettare quindi gli emendamenti governativi, si dovrebbe dare una definizione della pasta comune così come la si è data per la pasta di semola.

DE LEONARDIS, Relatore per la XI Commissione. Noi abbiamo dibattuto questa questione ampiamente in sede di comitato ristretto, dove sono stati dati tutti i chiarimenti necessari e dove abbiamo ascoltato i tecnici interpellati dal Ministero dell'agricoltura. Uno di questi tecnici ha affermato che quanto viene detto sulla mancanza di disponibilità di grano duro è artificioso. A parte il fatto che vi sono stati residui per il passato, il professor Carrante ha affermato che la produzione in Italia di grano duro è aumentata sensibilmente ed aumenterà nel futuro per l'impiego di nuove sementi fornite dalla genetica e per i maggiori impieghi di concimi azotati, e che le statisti che ufficiali non sono a questo riguardo ancora aggiornate.

Ciò premesso, debbo ricordare che il testo dell'articolo 28 è stato approvato all'unanimità dal comitato ristretto e mi dispiace che il collega onorevole Gasco non abbia ritenuto necessario sostenere il mantenimento di una formulazione che ha raccolto l'unanimità dei consensi.

GASCO, Relatore per la XIV Commissione. Non è che sia contro il testo del comitato ristretto, ma ho voluto far presente che qui ci sono due proposte dei Ministeri che vogliono reinserire la pasta comune.

DE LEONARDIS, Relatore per la XI Commissione. Sono proposte governative, le cui motivazioni sono state ampiamente confutate in sede di comitato ristretto. Abbiamo fatto presente che gli altri Paesi dell'area comunitaria, pur non producendo grano duro e disponendo di notevoli surplus annuali di grano tenero, escludono in modo tassativo l'impiego di grano tenero in pastificazione, importando dall'estero tutto il grano duro occorrente. Il che significa che avendo noi preso quella soluzione, ci siamo adeguati alla legislazione del M.E.C., nell'interesse dei pastificatori e degli agricoltori italiani. Infatti se non

avessimo adottato tale soluzione, non avremmo armonizzato la nostra legislazione con quella comuunitaria e avremmo posto le paste italiane in una condizione di inferiorità rispetto a quelle francesi e tedesche che adoperano esclusivamente il grano duro. La soluzione adottata è stata unanimemente presa dal comitato ristretto non solo per poter adeguare la nostra legislazione a quella comunitaria, ma anche per poter perseguire la politica agraria del Governo nella sua impostazione recente, che si risolve nello scoraggiare la produzione di pasta di tenero e nell'esaltare la produzione di pasta di duro. Noi abbiamo ottenuto dal Mercato comune che i produttori di grano duro abbiano il premio F.E.O.G.A.

La questione è stata esaminata, approfondita e gli emendamenti di quei determinati funzionari sono stati presi in considerazione in quella sede, per cui il testo adottato risponde a tutte le esigenze obiettive di questo momento.

CATTANI, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura. Credo sia possibile sciogliere la riserva fatta nella riunione scorsa e accettare la proposta del comitato ristretto. Ritiro pertanto l'emendamento da me presentato.

VOLPE, Sottosegretario di Stato per la sanità. A mio avviso non si tratta di problema strettamente sanitario, ma invece di problema preminentemente tecnico e scientifico. Per queste ragioni mi rimetto alle Commissioni.

MORELLI. Vorrei fare una domanda all'onorevole Gasco: una volta accettato il testo del comitato ristretto, per quanto riguarda le ceneri, siamo sicuri che con quei dati possiamo avere proprio pasta dura?

GASCO, Relatore per la XIV Commissione. Non esiste un metodo di analisi che possa garantire al 100 per cento la qualità del prodotto, che possa cioè garantire in senso assoluto che si tratti di pasta di semola, ovvero di pasta ottenuta con miscela di grano duro e di grano tenero. Dalla somma degli elementi di molteplici analisi si possono trarre elementi di giudizio che sono esatti nel 95-98 per cento dei casi esaminati.

Le differenze tra le due specie di grano non sono rilevanti, ma ci si basa su piccoli elementi. Uno di questi elementi è rappresentato dalle ceneri e durante la riunione del comitato ristretto si è discusso appassionatamente in proposito. I tecnici del Ministero della sanità hanno dato ragione al nostro punto di vista relativo alla necessità che non vi sia un accavallamento delle ceneri.

Considerato ora che l'onorevole Cattani si rimette al nostro testo, ogni discussione viene automaticamente superata.

Poiché noi confiniamo la pasta comune nell'articolo 49, cioè tra le norme transitorie, il problema è destinato evidentemente a risolversi nel tempo. Certamente si avrà una maggior garanzia quando si potrà produrre solo pasta di semola, in quanto il controllo sarà molto più facile.

Circa il cosiddetto « metodo Brogioni », per molti aspetti validissimo, sono state avanzate alcune obiezioni che mi sembrano abbastanza fondate. La particolare curva, infatti, che viene data ai raggi infrarossi dagli sfarinati di grano duro è dovuta alle sostenze grasse contenute nel chicco di grano e che sono più abbondanti nella parte corticale dello stesso. Di conseguenza se viene mescolata dalla semola che proviene dalla parte centrale del chicco con granito di « tenero », la differenza è nettissima. Tuttavia, se al posto della semola, si impiegano « farinette », prodotto della macinazione della parte periferica del chicco e quindi più ricche di sostanze grasse, si ottengono curve che possono essere confuse.

Per questo motivo non possiamo rinunciare al criterio delle ceneri, unito al metodo della cellulosa e della ricerca dell'azoto. Comunque è più difficile, per chi voglia vendere una miscela per prodotto puro, far coincidere le ceneri e costruire nello stesso tempo una miscela che risponde abbastanza bene alla curva « Brogioni ».

DE LEONARDIS, Relatore per la XI Commissione. In occasione di un recente convegno, ho avuto modo di avvicinare il professor Brogioni, il quale mi ha confermato che approfondendo le indagini sotto questo profi-

Di conseguenza vi'sono ragioni tali da ritenere che, perfezionando questo metodo, si raggiunga un sistema sicuro per individuare il grano tenero nelle paste.

lo, il metodo dava buoni risultati.

BARTOLE. Gli onorevoli colleghi della Commissione igiene e sanità hanno lamentato la scarsezza degli stanziamenti per quanto riguarda il settore della repressione delle frodi.

Il « metodo Brogioni » richiede la disponibilità di apparecchi a raggi infrarossi, che non sono assolutamente accessibili per le miserevoli condizioni economiche dei lavoratori di igiene e profilassi. Non possiamo quindi generalizzare un metodo ancora discusso in sede di pratica applicazione e proibitivo dal punto di vista economico.

A mio avviso, un dato sicuro è rappresentato dalle ceneri e solo basandoci su di esse possiamo avere la garanzia della rispondenza del prodotto.

DE LEONARDIS, Relatore per la XI Commissione. A questo riguardo si pensa di adottare un nuovo apparecchio a raggi infrarossi che costa 5 milioni e non 15 milioni come gli apparecchi attualmente in uso.

MORELLI. Vorrei sapere se consentendo soltanto l'impiego del grano duro nella produzione della pasta abbiamo in Italia quantità sufficienti di grano duro per impedire un aumento del costo delle paste.

GASCO, Relatore per la XIV Commissione. In un colloquio avuto con l'onorevole Ministro, ho avuto positive assicurazioni al riguardo in quanto gli accordi comunitari, che vanno in vigore alla fine del 1967, dovrebbero costituire una garanzia sul prezzo. Dalle informazioni che abbiamo avuto e dalle dichiarazioni dell' onorevole Sottosegretario, penso possa derivare una certa tranquillità.

DE LEONARDIS, Relatore per la XI Commissione. Vi sono in questo settore realizzazioni in atto specialmente da parte del profesor Mariani e dal professor Dionigi della stazione sperimentale igienica di Bari. Si è riusciti ad individuare sementi elette che danno un'altissima resa e ciò è convalidato dal direttore della stazione sperimentale, professor Carrante.

Le statistiche non sono aggiornate e le informazioni sula situazione attuale smentiscono l'esistenza di una insufficienza di grano duro. Per l'anno 1967 si avrà la sicurezza della disponibilità di grano duro e si avrà un prezzo di obiettivo diverso dal prezzo d'intervento.

In ultima analisi, se il grano duro sarà pagato al produttore 9 mila lire, sarà ceduto al molino a 7 mila lire. La differenza andrà a compensare i maggiori costi di produzione per il produttore, ma per il consumatore vi sarà la possibilità di assorbimento ad un prezzo inferiore a quello attuale.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento presentato dal Sottosegretario Volpe.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 28 nel testo del comitato ristretto, di cui do nuovamente lettura:

ART. 28.

La pasta destinata al commercio può essere prodotta soltanto nel tipo e con le caratteristiche seguenti:

	Umidita massima per cento		Acidità				
TIPO E DENOMINAZIONE		Ceneri		Celli	ılosa	Sostanze azotate	espressa in gradi
		minimo	massimo	minimo	massimo	(azoto x 5,70) minimo	massimo (*)
Pasta di semola	12,50	0,65	0,85	0,20	0,45	10,50	4

(*) Il grado di acidità è espresso dal numero di centimetri cubici di soluzione alcalina normale occorrente per neutralizzare grammi 100 di sostanza secca.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 29; ne do lettura:

ART. 29.

È vietato qualsiasi trattamento della pasta di ogni tipo e specie con agenti chimici. È, altresi, vietata l'aggiunta di sostanze organiche od inorganiche di qualsiasi natura, salvo per gli ingredienti di cui agli articoli successivi, e salci i competenti provvedimenti del Ministro della sanità, emanati a norma della legge 30 aprile 1962, n. 283.

Il Ministero della sanità propone di sostituire l'articolo 29 del comitato ristretto con il seguente, uguale nella sostanza ma diverso nella forma:

ART. 29.

È vietato qualsiasi trattamento della pasta di ogni tipo e specie con agenti chimici e l'aggiunta di sostanze organiche o inorganiche di qualsiasi natura, salvo il disposto dei successivi articoli e salvi i poteri del Ministero della sanità a norma della legge 30 aprile 1962, n. 283.

DE LEONARDIS, Relatore per la XI Commissione. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 29 nel testo proposto dal Ministero della sanità.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 30, di cui do lettura:

« È consentita la produzione di paste speciali, contenenti ingredienti alimentari quali malto, spinaci, pomodoro, germe di grano aleurone di frumento e carni di bue, di maiale o di gallinacei e con l'aggiunta di condimenti, spezie e droghe. Le paste speciali devono essere poste in commercio con le denominazioni di cui all'articolo 27, seguite dalla specifica-

zione degli ingredienti aggiunti, con la dicitura « con l'aggiunta di... ».

Sulle confezioni devono essere indicati gli ingredienti in ordine decrescente di quantità riferita a peso.

Per le paste con l'aggiunta di carne devono essere indicate sull'involucro o recipiente che le contiene anche la data di fabbricazione, la durata di conservabilità e le modalità di conservazione.

L'impiego di ingredienti diversi da quelli indicati nel presente articolo deve essere autorizzato con decreto del Ministero della sanità, di concerto con i Ministri dell'agricoltura e foreste e dell'industria e commercio; nel decreto sono stabilite le norme e le modalità per l'impiego e, al caso, per la produzione ed il commercio degli ingredienti autorizzati ».

Il Ministero della sanità propone due emendamenti soppressivi delle parole « quali » e « aleurone », al primo comma.

GASCO, Relatore per la XIV Commissione. Sono contrario a questi emendamenti e ritengo quindi che sia preferibile mantenere il testo del comitato ristretto.

DE LEONARDIS, Relatore per la XI Commissione. Sono anch'io per il mantenimento del testo del comitato ristretto.

BARTOLE. Il Ministero della sanità è contrario all'inserimento nell'articolo della sostanza dell'aleurone, perché, come è stato detto molte volte, l'aleurone non è una sostanza chimica ben definita. Le paste all'aleurone sono tuttavia in commercio da molto tempo e di esse si fa un notevole uso come paste dietetiche; il Ministero della sanità ha del resto autorizzato anche la fabbricazione di medicinali all'aleurone. Ritengo quindi che si debba mantenere il testo del comitato ristretto.

BARBERI. È vero che l'aleurone è una sostanza chimica non definita; sono stati tuttavia accertati i benefici della sostanza da un

punto di vista biologico; già in data 2 agosto 1954, del resto, fu autorizzata la fabbricazione di pasta all'aleurone.

Ci sono anche altre sostanze non definite chimicamente, come l'estratto epatico, e che tuttavia sono conosciute per i loro benefici. Per tutte queste considerazioni ritengo quindi che si debba mantenere il testo del comitato ristretto, ed anche in considerazione del fatto che molte ditte hanno ormai speso, dopo quell'autorizzazione, centinaia di milioni per le attrezzature necessarie alla fabbricazione di pasta all'aleurone.

BASILE. Sono favorevole al mantenimento del testo del comitato ristretto, sia per le ragioni esposte dall'onorevole Barberi che ha fatto riferimento all'autorizzazione data il 2 agosto per la fabbricazione di pasta all'aleurone, sia perché questa pasta è ormai in commercio da molti anni ed è persino usata dall'Opera nazionale maternità e infanzia.

VOLPE, Sottosegretario di Stato per l'igiene e la sanità. Non insisto sull'emendamento e mi rimetto quindi al parere della commissione.

CATTANEO, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Sono favorevole al mantenimento del testo del comitato ristretto.

PRESIDENTE. Ritengo che, così come è stato fatto per gli articoli 11, 20 e 21, debbono essere soppresse, al primo comma, le parole « con l'aggiunta di... ».

Pongo in votazione il primo comma sino alle parole «ingredienti aggiunti ».

(E approvato).

Pongo in votazione le parole « con l'aggiunta di... » avvertendo che ne è stata proposta la soppressione.

(Non sono approvate).

Pongo in votazione la restante parte dell'articolo.

(E approvato).

L'articolo 30 risulta così formulato:

« É consentita la produzione di paste speciali, contenenti ingredienti alimentari quali malto, spinaci, pomodoro, germe di grano aleurone di frumento e carni di bue, di maiale o di gallinacei e con l'aggiunta di condimenti, spezie e droghe. Le paste speciali devono essere prodotte esclusivamente con semola; tali paste devono esesre poste in commercio con le denominazioni di cui all'articolo 27, seguite dala specificazione degli ingredienti aggiunti.

Sulle confezioni devono essere indicati gli ingredienti in ordine decrescente di quantità presente riferita peso.

Per le paste con l'aggiunta di carne devono essere indicate sull'involucro o recipiente che le contiene anche la data di fabbricazione, la durata di conservabilità e le modalità di conservazione.

L'impiego di ingredienti diversi da quelli indicati nel presente articolo deve essere autorizzato con decreto del Ministro per la sanità, di concerto con i Ministri per l'agricoltura e foreste e per l'industria e commercio; nel decreto sono stailite le norme e le modalità per l'impiego e, al caso, per la produzione ed il commercio degli ingredienti autorizzati ».

Lo pongo in votazione nel complesso. (È approvato).

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 31, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione:

« La pasta con impiego di uova deve essere prodotta esclusivamente con semola e con l'aggiunta di almeno 4 uova intere di gallina, prive di guscio, per un peso complessivo non inferiore a grammi 200 di uova per ogni chilogrammo di semola.

La pasta prodotta con impiego di uova deve essere posta in commercio con la sola denominazione di « pasta all'uovo » e deve avere le seguenti caratteristiche:

		Acidità					
UMIDITÀ MASSIMA PER CENTO	Cer	neri	Cellu	ılosa	Sostanze azotate	espressa in gradi	
	minimo	massimo	minim0	massimo •	(azoto x 5,70) minimo	massimo (*)	
12,50	0,85	1,05	0,20	0,45	12,50	5	

^(*) Il grado di acidità è espresso dal numero di centimetri cubici di soluzione alcalina normale occorrente per neutralizzare grammi 100 di sostanza secca.

L'estratto etereo e l'estratto alcoolico non devono risultare inferiori rispettivamente a grammi 2,80 e a grammi 4, riferiti a cento parti di sostanza secca. Il contenuto degli steroli non deve risultare inferiore a grammi 0,15, sempre riferiti a cento parti di sostanza secca ».

(È approvato).

PRESIDENTE. Do lettura del'articolo 32:

ART. 32.

È consentita la produzione di paste alimentari fresche.

Nella produzione di tali paste devono essere osservate le prescrizioni stabilite nei precedenti articoli per le paste alimentari secche, salvo che per l'umidità. L'acidità non deve superare il limite di gradi 6; per la pasta alimentare fresca con l'aggiunta di carne il limite massimo di acidità è stabilito in gradi 7.

È consentito l'uso delle farine di grano tenero.

La pasta fresca all'uovo deve essere prodotta esclusivamente con uova fresche.

Il limite di umidità è stabilito nel 30 per cento per le paste alimentari fresche, poste in vendita in confezioni sigillate, che siano realizzate sotto vuoto o sterilizzate, in banda stagnata o formata di materia plastica.

Non essendo stato presentato nessun emendamento, lo pongo in votazione nel testo di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 33:

ART. 33.

È consentita la produzione di paste dietetiche autorizzata ai sensi della legge 29 marzo 1951, n. 327, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1953, n. 578, concernenti la produzione e il commercio dei prodotti dietetici.

Non essendo stato presentato alcun emendamento, lo pongo in votazione nel testo di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 34:

ART. 34.

È vietata la vendita di pasta avente caratteristiche diverse da quelle stabilite dalla presente legge.

È altresi vietata la vendita di pasta alterata, adulterata, sofisticata o infestata da parassiti animali o vegetali.

Il sottosegretario Volpe ha presentato a nome del Governo un emendamento tendente a sostituire, al secondo comma, le parole « la vendita di » con le parole « vendere o detenere per vendere ».

Ritengo che in analogia a quanto previsto per il precedente articolo 12 l'emendamento suddetto debba essere esteso anche al primo comma.

GASCO, Relatore per la XIV Commissione. Sono favorevole.

DE LEONARDIS. Relatore per la XI Commissione. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento di cui ho dato lettura.

(È approvato).

A seguito della modificazione introdotta lo articolo risulta così formulato:

« È vietato vendere o detenere per vendere paste aventi caratteristiche diverse da quelle stabilite dalla presente legge.

È altresì vietato vendere o detenere per vendere paste alterate, adulterate, sofisticate o impastate da parassiti animali o vegetali ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso. (*E approvato*).

Do lettura dell'articolo 35:

ART. 35.

Le paste secche destinate al commercio non possono essere vendute sfuse, ma contenute in confezioni originali, chiuse e munite di sigillo, del peso netto di grammi 100 o 250 o 500 o 1.000 o multipli di 1.000 e solamente in tali confezioni devono essere vendute al consumatore.

Gli imballaggi od involucri devono recare, in lingua italiana, il nome o la ragione sociale della ditta produttrice, la sua sede, la sede dello stabilimento, la denominazione ed il tipo della pasta ed il peso netto, con caratteri indelebili e ben leggibili.

È tollerata una differenza, non superiore al 2 per cento, tra il peso netto indicato sull'involucro e quello effettivo al momento della vendita.

Le denominazioni della pasta, da apporre sull'imballaggio od involucro, devono essere quelle previste dagli articolo 28, 30, 31, 32 e 33, devono essere esposte consecutivamente e non possono essere accompagnate da deno-

minazioni di fantasia o raffigurazioni atte a trarre in inganno l'acquirente. Per involucri di materiale trasparente è vietato l'uso di altro colore al di fuori del neutro.

Gli imballaggi od involucri, di qualsiasi specie, non possono essere reimpiegati per la confezione delle paste.

Il Ministro della sanità propone il seguente emendamento: sostituire il penultimo comma con il seguente:

« Le denominazioni della pasta, da apporre sull'imballaggio od involucro, devono essere quelle previste dagli articoli 28, 30, 31, 32 e 33, devono essere apposte consecutivamente e non possono essere accompagnate da altre denominazioni o qualificazioni. È altresì vietato apporre raffigurazioni idonee ad indurre in errore l'acquirente. Per involucri di materiale trasparente è vietato l'uso di altro colore al di fuori del neutro ».

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione tale emendamento.

(È approvato).

A seguito dell'emendamento approvato lo articolo 35 risulta così formulato:

ART. 35.

Le paste secche destinate al commercio non possono essere vendute sfuse, ma contenute in confezioni originali, chiuse e munite di sigillo, del peso netto di grammi 100 o 250 o 500 o 1.000 o multipli di 1.000 e solamente in tali confezioni devono essere vendute al consumatore.

Gli imballaggi od involucri devono recare, in lingua italiana, il nome o la ragione sociale della ditta produttrice, la sua sede, la sede dello stabilimento, la denominazione ed il tipo della pasta ed il peso netto, con caratteri indelebili e ben leggibili.

È tollerata una differenza, non superiore al 2 per cento, tra il peso netto indicato sull'involucro e quello effettivo al momento della vendita.

Le denominazioni della pasta, da apporre sull'imballaggio od involucro, devono essere quelle previste dagli articoli 28, 30, 31, 32 e 33, devono essere apposte consecutivamente e non possono essere accompagnate da altre denominazioni e qualificazioni. È altresì vietato apporre raffigurazioni idonee ad indurre in errore l'acquirente. Per involucri di materiale trasparente è vietato l'uso di altro colore al di fuori del neutro.

Gli imballaggi od involucri, di qualsiasi specie, non possono essere reimpiegati per la confezione delle paste.

Lo pongo in votazione nel complesso.

(È approvato).

Passiamo al Titolo V concernente il lievito. Do lettura dell'articolo 36:

ART. 36.

Il lievito impiegabile nella panificazione deve essere costituito da cellule in massima parte viventi, senza aggiunta di amido e fecole, con umidità non superiore al 75 per cento, con ceneri non superiori al 2,5 per cento riferito a sostanza tale quale e con acidità non superiore a 5 gradi.

L'anidride carbonica svolta nella determinazione del potere fermentativo con il metodo di Hayduck deve raggiungere almeno una media di centimetri cubici 250 (ridotti a 0° e 760 millimetri).

Non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione nel testo di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 37:

ART. 37.

La produzione dei lieviti selezionati, destinati alla panificazione di farine provenienti da cereali maltati e di estratto di malto, è soggetta ad autorizzazione del Ministero della sanità, presso il quale deve essere depositata la formula di composizione del prodotto.

Gli stabilimenti nei quali si producono lieviti selezionati sono soggetti alla vigilanza da parte dell'autorità sanitaria e delle altre autorità competenti, sia centrali che periferiche, nelle forme che saranno prescritte nel regolamento di esecuzione della presente legge.

Sulle confezioni dei lieviti selezionati posti in commercio devono essere riportati il nome o la ragione sociale e la sede legale della ditta, la sede dello stabilimento di produzione, le caratteristiche del prodotto e gli estremi dell'autorizzazione rilasciata dal Ministero della sanità.

Il Sottosegretario Volpe ha presentato a nome del Governo il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo con il seguente:

L'esercizio degli stabilimenti o laboratori di produzione delle sostanze di cui al prece-

dente articolo è subordinato all'autorizzazione prevista dall'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283. Le sostanze stesse debbono essere poste in commercio in confezioni originali chiuse.

BARTOLE. Certamente la legge 30 aprile 1962, n. 283, cui fa riferimento il nuovo testo proposto, non parla di lieviti selezionati e di tutti gli altri dettagli che invece sono ben specificati nel testo proposto dal comitato ristretto. Non comprendo quindi perché si voglia apportare questo cambiamento.

DE LEONARDIS, Relatore per la XI Commissione. Sono del parere dell'onorevole Bartole, anche perché al secondo comma dell'articolo è prescritto che il regolamento di attuazione della legge dovrà prevedere particolari cautele circa il controllo sugli stabilimenti, cautele che non possono essere previste nella legge richiamata, in quanto attengono a recenti applicazioni tecniche del tutto nuove.

PRESIDENTE. Ricordo agli onorevoli colleghi che l'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283, cui fa riferimento l'emendamento governativo recita così: « L'esercizio di stabilimenti laboratori di produzione, preparazione e confezionamento, nonché di depositi all'ingrosso di sostanze alimentari, è subordinato ad autorizzazione sanitaria.

Il rilascio di tale autorizzazione è condizionato all'accertamento dei requisiti igienico-sanitari, sia di impianto che funzionali,
previsti dalle leggi e dai regolamenti.

I titolari degli stabilimenti e laboratori, nonché dei depositi all'ingrosso di cui al primo comma, già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, debbono, nel termine di tre mesi dalla detta data, richiedere la prescritta autorizzazione sanitaria, anche nel caso che fossero in possesso di autorizzazione rilasciata da altri dicasteri in base a leggi speciali.

I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 50.000 a lire 300.000 ».

DE LEONARDIS, Relatore per la XI Commissione. Faccio presente che nell'articolo 37 del comitato ristretto è contemplato anche il decentramento delle autorizzazioni e ciò contrasta con la disciplina prevista dalla legge 283 del 1962. Inoltre, qualora accogliessimo l'emendamento governativo, verremmo a spezzare l'armonia delle sanzioni stabilite. Inoltre nell'articolo 2 non sono comprese le disposizioni di cui al primo e terzo comma dell'articolo 37. Ritengo pertanto che si debba approvare il testo del comitato ristretto.

MOREILI. Sono favorevole all'approvazione dell'articolo nel testo del comitato ristretto.

CATTANI, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura. Mi rimetto alla decisione delle Commissioni.

VOLPE, Sottosegretario di Stato per la sanità. Insisto nell'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento presentato dal Sottosegretario Volpe.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 37 nel testo del comitato ristretto.

(È approvato).

Passiamo al titolo VI concernente i locali di produzione.

Do lettura dell'articolo 38:

I locali dei molini, panifici e pastifici devono avere adatte condizioni di struttura muraria e di ubicazione, devono essere areati ed illuminati ed avere cubatura, superficie ed attrezzature adeguate ai quantitativi della materia da lavorare, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento. Essi, inoltre, devono corrispondere a tutte le prescrizioni della legge e dei regolamenti.

Non essendovi emendamenti od osservazioni lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 39:

È vietato conservare o comunque detenere nei locali adibiti alla macinazione, panificazione e pastificazione, nonché nei locali con essi comunicanti, sostanze il cui impiego non sia consentito dalla presente legge, salvo che i locali siano adibiti anche alla produzione della pasticceria o alla vendita di tali sostanze.

Il Sottosegretario Volpe ha presentato a nome del Governo un emendamento soppressivo delle parole: « salvo che i locali siano adibiti anche alla produzione della pasticceria o alla vendita di tali sostanze ».

GASCO, Relatore per la XIV Commissione. Sono favorevole all'approvazione dell'articolo nel testo del comitato ristretto, in quanto in alcune panetterie si produce anche piccola pasticceria. Non possiamo vietarlo.

BARTOLE. Sono favorevole al mantenimento del testo del comitato ristretto.

VOLPE, Sottosegretario di Stato per la sanità. Il Governo si rimette alla volontà delle Commissioni.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 39 nel testo del comitato ristretto.

(È approvato).

Passiamo al titolo VII (prelevamento dei campioni e controlli).

Do lettura dell'articolo 40:

Le modalità per il prelevamento dei campioni di cereali, di sfarinati, di pane e di pasta alimentare saranno stabilite con il regolamento.

Il Sottosegretario Volpe propone a nome del Governo il seguente emendamento, sostitutivo dell'intero articolo 40: « Per il prelevamento dei campioni di cereali, di sfarinati di pane e di pasta alimentare si applicano le norme stabilite dal regolamento di cui all'articolo 4 della legge 30 aprile 1962, n. 283 ».

DE LEONARDIS, Relatore per l'XI Commissione. Riteniamo più idoneo l'articolo elaborato dal comitato ristretto, in quanto prevede un regolamento che dovrebbe adeguare i controlli alle attuali esigenze, che sono cambiate rispetto al 1962.

BARTOLE. È opportuno approvare il testo del comitato ristretto, anche perché questo provvedimento non è, come la legge numero 283, di esclusiva competenza del Ministero della sanità, ma è anche di competenza del Ministero dell'agricoltura, che dovrà intervenire in modo determinante in sede regolamentare.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 4 della legge 30 aprile 1962, n. 283: « Chiunque produce, prepara, detiene, vende o pone in vendita sostanze destinate all'alimentazione, è tenuto a fornire gratuitamente alle persone di cui all'articolo 3 i campioni delle sostanze stesse, da prelevarsi nei limiti e secondo le modalità stabilite nel regolamento.

I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 10.000 a lire 100.000, salva l'esecuzione coattiva del prelievo ».

GASCO, Relatore per la XIV Commissione. Sono favorevole all'approvazione del testo del comitato ristretto.

CATTANI, Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste. Mi rimetto alla decisione delle Commissioni.

VOLPE, Sottosegretario di Stato per la sanità. Insisto per la votazione dell'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento presentato dal Sottosegretario Volpe.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 40 nel testo elaborato dal comitato ristretto.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 41:

I campioni devono immediatamente essere inviati per le analisi ai Laboratori di igiene provinciali e comunali ovvero agli Istituti di vigilanza per la repressione delle frodi dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Quando dall'analisi risulti che i prodotti non corrispondono ai requisiti fissati dalla legge, il capo del laboratorio trasmetterà denuncia al medico provinciale, unendovi il verbale di prelevamento e il certificato di analisi. Contemporaneamente, entro il termine perentorio di 20 giorni dal prelevamento dei campioni, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, comunicherà all'esercente presso cui è stato fatto il prelievo stesso il risultato dell'analisi. Entro lo stesso termine perentorio, analoga comunicazione sarà fatta al produttore, nel caso che il prelievo riguardi campioni in confezioni originali o la mèrce sia stata consegnata con distinta resa obbligatoria dall'articolo 24.

Entro 15 giorni dalla data del ricevimento della comunicazione, gli interessati potranno presentare al medico provinciale istanza di revisione, in carta da bollo, unendovi la ricevuta del versamento effettuato presso la Tesoreria provinciale della somma che sarà indicata nel regolamento per ogni singola voce.

Le analisi di revisione saranno eseguite presso l'Istituto superiore di sanità entro il termine di 60 giorni dalla data del prelevamento del campione.

Per la comunicazione agli interessati si provvederà nei modi e nei termini previsti dal secondo comma del presente articolo.

In caso di mancata presentazione nei termini dell'istanza di revisione o nel caso che l'analisi di revisione confermi quella di prima istanza, il medico provinciale trasmetterà, entro il termine di 15 giorni dall'una o dall'altra scadenza, le denunce al medico provinciale del luogo ove ha sede la ditta per i provvedimenti di cui al succesivo articolo 44.

Qualora invece si tratti di frode tossica o comunque dannosa alla salute, il medico provinciale trasmetterà immediatamente le denunce all'autorità giudiziaria.

In tal caso l'istanza di analisi revisionale dovrà essere presentata direttamente all'autorità giudiziaria competente, la quale provvederà alternativamente a disporre la revi-

sione nelle forme indicate dai commi precedenti o ad ordinare perizie ai sensi degli articoli 341, 391 e 398 del codice di procedura penale.

Le spese relative all'analisi di revisione sono a carico del richiedente, tanto nel caso di condanna, quanto nei casi di definizione in via amministrativa o di condono.

Per l'esecuzione dell'analisi di revisione, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 2 della legge 27 febbraio 1958, n. 190.

- Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha presentato il seguente emendamento, sostitutivo dell'intero articolo:
- « I campioni devono immediatamente assere inviati per le analisi ai laboratori di igiene provinciali e comunali ovvero agli Istituti di vigilanza per la repressione delle frodi dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Per l'esecuzione delle analisi di revisione si osservano, in quanto applicabili, le disposiizoni dell'articolo 2 della legge 27 febbraio 1958, n. 190 ».

Il Ministero della sanità ha presentato un emendamento sostitutivo dell'articolo 41 e dell'articolo 42.

Ritengo opportuno dare lettura anche dell'articolo 42 presentato dal comitato ristretto:

ART. 42.

La vigilanza per l'applicazione delle norme della presente legge, nonché di quelle che verranno stabilite con il regolamento e con i provvedimenti dell'autorità amministrativa previsti dalla legge medesima è affidata al Ministero della sanità ed al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

A tal fine le autorità preposte alla vigilanza possono procedere in qualunque momento ad ispezione e prelievo di campioni nei locali di produzione, di deposito e di vendita, nonché sugli scali e sui mezzi di trasporto. Esse possono, altresì, procedere al sequestro delle merci. Il medico provinciale, ove dagli accertamenti eseguiti risulti necessario per la tutela della pubblicazione salute, può ordinare la distruzione delle merci sequestrate.

Le persone incaricate del servizio di vigilanza sono ufficiali o agenti di pelizia giudiziaria e possono, in ogni caso, richiedere, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica. Do lettura dell'emendamento sostitutivo degli articoli 41 e 42 presentato dal Ministero della sanità:

« La vigilanza per l'applicazione delle norme della presente legge, nonché di quelle che verranno emanate per l'esecuzione della legg medesima, è affidata al Ministero della sanità e al Ministero dell'agricoltura secondo le rispettive competenze.

Per l'esercizio di tale vigilanza da parte delle competenti autorità sanitarie e dei competenti organi e uffici dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 1 della legge 30 aprile 1962, n. 283.

Le persone incaricate del servizio di vigilanza a norma dei precedenti commi, nei limiti del servizio cui sono destituite e secondo le attribuzioni ad esse conferite, sono ufficiali o agenti di polizia giudiziaria e possono in ogni caso richiedere, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica ».

In via subordinata lo stesso ministero ha proposto di sostituire i due articoli con il seguente:

« La vigilanza sulla produzione e il commercio di tute le sostanze destinate all'alimentazione è affidata al Ministero della sanità e al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, secondo le rispettive competenze.

A tal fine le autorità preposte alla vigilanza possono procedere in qualunque momento, anche nelle ore non lavorative, ed a mezzo dei competenti organi e uffici, ad ispezione e prelievo dei campioni nei locali di produzione, di deposito e di vendita, nonché sugli scali e sui mezzi di trasporto. Esse possono, altresi, procedere al sequestro delle merci. Il medico o il veterinario provinciale, ove dagli accertamenti eseguiti risulti necessario per la tutela della pubblica salute, possono ordinare la distribuzione delle merci sequestrate.

Gli esami e le analisi dei campioni sono effettuati dai laboratori provinciali di igiene e profilassi o da altri laboratori all'uopo autorizzati ovvero dagli istituti di vigilanza per la repressione delle frodi, dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

I campioni devono essere immediatamente inviati per le analisi ai predetti laboratori.

Quando dall'analisi risulti che i prodotti non corrispondono ai requisiti fissati dalla legge, il capo del laboratorio trasmetterà denuncia al medico o al veterinario provinciale, unendovi il verbale di prelevamento e il certificato di analisi, entro il termine perentorio

di 60 giorni dal prelevamento dei campioni. Contemporaneamente a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento comunicherà all'esercente presso cui è stato fatto il prelievo stesso il risultato delle analisi. Entro lo stesso termine perentorio, analoga comunicazione sarà fatta al produttore, nel caso che il prelievo riguardi campioni in confezioni originali o la merce sia stata consegnata con distinta resa obbligatoria dall'articolo 24.

Entro 15 giorni dalla data del ricevimento della comunicazione, gli interessati potranno presentare al medico o al veterinario provinciale istanza di revisione, in carta da bollo, unendovi la ricevuta del versamento effettuato presso la tesoreria provinciale della somma che sarà indicata, per ogni singola voce, nel regolamento di esecuzione alla legge 30 aprile 1962, n. 283.

Le analisi di revisione saranno eseguite presso l'Istituto superiore di sanità entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di ricezione del campione e della domanda di revisione, unitamente al certificato della prima aanlisi e alla ricevuta del prescritto versamento.

Per la comunicazione agli interessati si provvederà nei modi e nei termini previsti dal quinto comma del presente articolo.

In caso di mancata presentazione, nei termini, della istanza di revisione o nel caso che l'analisi di revisione confermi quella di prima istanza, il medico o il veterinario provinciale trasmetterà, entro 15 giorni, le denunce all'autorità giudiziaria.

Il medico o veterinario provinciale, qualora si tratti di delitti previsti dal capo secondo e dal capo terzo del titolo VI del libro secondo del codice penale, trasmetterà immediatamente le denunce all'autorità giudiziaria.

Le spese relative alle analisi e alle loro revisioni sono a carico di colui nei cui confronti viene pronunciata sentenza definitiva di condanna.

Sono abrogati l'articolo 1 della legge 30 aprile 1962, n. 283, l'articolo 283, l'articolo 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 190, e ogni altra disposizione incompatibile con il presente articolo ».

DE LEONARDIS, Relatore per la XI Commissione. Abbiamo esaminato a fondo questa materia ed abbiamo rilevato che le altre leggi erano troppo macchinose e non davano alcuna garanzia di tranquillità ed efficacia agli operatori in ordine a queste operazioni. Per questo motivo riteniamo che debba essere approvato il testo del comitato ristretto. GASCO, Relatore per la XIV Commissione. Mi associo alle considerazioni svolte dall'onorevole De Leonardis.

CATTANI, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Ritiro l'emendamento presentato dal Ministero dell'agricoltura.

VOLPE, Sottosegretario di Stato per la sanità. Insisto per la votazione dell'emendamento presentato dal Ministero della sanità.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento, sostitutivo degli articoli 41 e 42, presentato dal Ministero della sanità.

(Non è approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento sostitutivo del Ministero della sanità. (Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 41 nel testo del comitato ristretto.

(È approvato).

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha presentato il seguente emendamento, sostitutivo dell'articolo 42:

« La vigilanza per l'applicazione delle norme della presente legge, nonché di quelle che verranno stabilite con il regolamento e con i provvedimenti dell'autorità amministrativa previsti dalla legge medesima è affidata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al Ministero della sanità secondo le rispettive competenze ».

DE LEONARDIS, Relatore per la XI Commissione. Sono favorevole all'approvazione dell'articolo nel testo del comitato ristretto.

GASCO, Relatore per la XIV Commissione. Concordo con l'onorevole De Leonardis.

CATTANI, Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 42 nel testo del comitato ristretto.

(È approvato).

Passiamo al Titolo VIII concernente la vigilanza e le sanzioni. Dò lettura dell'articolo 43:

La violazione delle norme della presente legge, del regolamento di esecuzione, dei provvedimenti amministrativi previsti dalla medesima, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda fino a lire 1.000.000.

L'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 5, 10, 12 (secondo comma), 18, 29, 34 (secondo comma), è punita con l'ammenda fino a lire 2.000.000.

L'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 7 (ultimo comma) 16, 17, 20 (secondo, terzo e quarto comma), 21, 22 (ultimo comma), 24 (secondo e terzo comma), 26, 32 (ultimo comma) è punito con l'ammenda fino a lire 200.000.

In ogni caso il contravventore è tenuto al pagamento della tassa di analisi. Al personale preposto al servizio di vigilanza competono i diritti previsti dalla legge 5 aprile 1961, n. 322.

Nei casi di particolare gravità, previsti dal settimo comma dell'articolo 41, alla pena dell'ammenda è aggiunta quella dell'arresto fino a un anno.

Ai sensi dell'articolo 15 del codice penale, le disposizioni della presente legge sono speciali rispetto a quelle contenute nelle leggi 30 aprile 1962, n. 283 e 26 febbraio 1963, n. 441.

A questo articolo il Ministero della sanità propone il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo con il seguente:

- « Salvo che il fatto costituisca più grave reato:
- a) la violazione delle disposizioni previste dagli articoli 1', 2, 3, 5 è punita con l'ammenda da lire 100.000 a lire 2.000.000;
- b) la violazione delle disposizioni previste dagli articoli 7, 9 (ultimo comma), 16, 17, 20 (secondo, terzo e quarto comma), 21, 24 (terzo e quarto comma), 26, 32 (ultimo comma) è punita con l'ammenda da lire 20.000 a lire 200.000;
- c) la violazione delle norme della presente legge diverse da quelle indicate nelle precedenti lettere a) e b), del regolamento di esecuzione della presente legge e dei provvedimenti amministrativi previsti dalla legge medesima, è punita con l'ammenda da lire 50.000 a lire 1.000.000.

Al personale preposto al servizio di vigilanza competono i diritti previsti dalla legge 5 aprile 1961, n. 322 ».

GASCO, Relatore per la XIV Commissione. La Commissione giustizia a questo proposito ci sconsigliò di mettere un minimo suggerendo (conformemente al loro modo di operare) di mettere unicamente un massimo.

DE LEONARDIS, Relatore per la XI Commissione. I magistrati quando si trovano di fronte a sanzioni particolarmente severe cercano con ogni mezzo di trovare una soluzione assolutoria o, quanto meno, di arrivare ad un minimo di pena. Vi è sproporzione nelle sanzioni proposte dalla sanità. Dal momento che noi ci siamo adeguati nella determinazione delle sanzioni al parere della Commissione giustizia, ritengo che debba essere approvato il titolo VIII secondo il testo del comitato ristretto. Infatti in tale testo è armonizzato il rapporto tra sanzioni e violazioni con una conseguente maggior proporzione delle pene rispetto alla gravità delle violazioni.

GASCO, Relatore per la XIV Commissione. Una differenza riguarda il minimo e questo già l'abbiamo detto. Però nel testo del comitato ristretto noi abbiamo stabilito che « la inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 5, 10, 12 (secondo comma), 18, 29, 34 (secondo comma) è punita con l'ammenda fino a lire 2 milioni », mentre la sanità si limiterebbe agli articoli 1 e 5 e quindi finirebbe per « alleggerire » un pò.

DE LEONARDIS, Relatore per la XI Commissione. A mio avviso il testo della sanità è più severo in quanto fissa un minimo di 100 mila lire.

GASCO, Relatore per la XIV Commissione. Si tenga presente l'impostazione che noi abbiamo dato cioè che è possibile conciliare l'ammenda in via amministrativa o davanti all'autorità giudiziania come è attualmente (così abbiamo previsto in relazione alla possibilità del ritiro della licenza). Praticamente si deve considerare che quando uno concilia e non affronta il giudizio, concilia a un terzo del massimo. Quindi in questo caso l'emendamento della sanità « alleggerisce ». Bisognerebbe esaminare quindi gli articoli 10, 12, 48, 29 e 34 per vedere se la cosa sia più o meno opportuna.

Infatti si tenga presente che l'impostazione del nostro articolo è la seguente: al punto a) mettiamo i fatti che riteniamo più gravi, con pena fino a 2.000.000; al punto b) mettiamo i fatti che riteniamo più deggeri con pena fino a 200.000 lire; tutti gli altri fatti che non rientrano nelle due categorie estreme vengono posti nella terza categoria e colpiti con multa fino a un milione. L'emendamento della sanità togliendo quelle violazioni dalla pena massima e passandole alla pena media implicitamente viene ad « alleggerire ».

Abbiamo previsto tutto un meccanismo per far rientrare anche la conciliazione nella ipotesi del ritiro della licenza. Se uno concilia, concilia sempre a un terzo del massimo: ecco dove il massimo della pena ha la sua grande importanza! Quindi per essere obiettivi l'emendamento della sanità « alleggerisce » non in quanto fissa un minimo, ma in

quanto al punto a) toglie gli articoli 10, 12, (secondo comma), 18, 29, 34 (secondo comma) dall'ammenda fino a 2 milioni, e implicitamente viene a passarli tra quelli di gravità media cioè con ammenda fino a un milione. In quanto poi stabilisce un « minimo » tale emendamento «aggrava».

PRESIDENTE. Bisogna considerare che sul testo base noi abbiamo chiesto parere della Commissione competente. Se cominciamo ad apportare modifiche vengono fuori questioni regolamentari e quanto meno la necessità di chiedere un nuovo parere alla Commissione giustizia. Conviene lasciare le cose come

PRESIDENTE. Pongo in votazione il testo proposto dal Ministero della sanità.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo nel testo predisposto dal comitato ristretto.

(E approvato).

Passiamo all'articolo 44: ne do lettura:

ART. 44.

Fuori dei casi previsti dal settimo comma dell'articolo 41, il medico provinciale del luogo ove ha sede l'impresa a carico della quale si procede, invita il degale rappresentante della stessa a definire il contesto in via amministrativa.

Il medico provinciale stabilisce la somma da versarsi da parte del trasgressore, a norma delle disposizioni contenute nel precedente articolo 43, ed applicando la diminuzione di due terzi rispetto alle pene massime ivi in-

Qualora il trasgressore non provveda al versamento, da effettuarsi presso la Tesoreria provinciale nel termine di 15 giorni dalla ricezione dell'invito, il medico provinciale trasmette gli atti all'autorità giudiziaria competente per territorio.

Il Governo propone di sopprimere l'articolo 44 del testo del comitato ristretto.

Pongo in votazione l'articolo avvertendo che ne è stata chiesta la soppressione.

(E approvato).

Passiamo all'articolo 45, ne dò lettura:

ART. 45.

Nel caso di condanna irrevocabile per i reati previsti dal precedente articolo 43, l'autorità giudiziaria trasmette copia della sentenza con l'annotazione del passaggio in giudicato al medico provinciale del luogo ove ha sede l'impresa.

Il medico provinciale può disporre il ritiro della licenza di esercizio a carico del trasgressore, nel caso di condanna alle pene congiunte dell'ammenda e dell'arresto di cui al penultimo comma dell'articolo 43.

L'imprenditore, al quale sia stata ritirata la licenza di esercizio a norma del presente articolo, non può ottenere il rilascio di nuova licenza per la medesima attività prima che sia decorso un anno dalla data del provvedimento di ritiro.

Il medico provinciale del luogo ove ha sede l'impresa può disporre, altresì, la sospensione della licenza fino a sei mesi, quando il trasgressore abbia riportato, per infrazioni nello spazio di due anni, almeno quattro condanne irrevocabili per contravvenzioni punibili con l'ammenda fino a lire 1.000.000 o due condanne irrevocabili per contravvenzioni punibili con l'ammenda fino a lire due milioni o tre condanne irrevocabili, di cui due per contravvenzioni punibili con l'ammenda fino a lire 1.000.000 e una per contravvenzione punibile con l'ammenda fino a lire 2.000.000.

Alla condanna irrevocabile, ai soli effetti del comma precedente, è equiparata la definizione in via amministrativa.

Le disposizioni contenute nel presente articolo derogano a quelle di cui all'articolo 35 del codice penale.

Il provvedimento del medico provinciale è vincolante per le autorità designate dalla legge alla concessione delle licenze.

Il Governo propone di sopprimere questo articolo.

Pongo in votazione l'articolo avvertendo che ne è stata chiesta la soppressione.

(E approvato).

Passiamo all'articolo 46.

ART. 46.

Nei casi previsti dal settimo comma dell'articolo 41, il medico provinciale può ordinare la chiusura dell'esercizio fino alla definizione del procedimento penale.

Il provvedimento di chiusura può essere revocato in ogni tempo, allorquando il titolare dell'impresa offra adeguata garanzia di avere eliminato le cause e le ragioni in base . alle quali era stata disposta la chiusura.

Contro il provvedimento del medico provinciale è ammesso ricorso al Ministro per la sanità nel termine di giorni trenta dalla notifica.

Il provvedimento di chiusura previsto dal presente articolo non preclude l'esercizio del potere conferito al medico provinciale dal precedente articolo 45.

Tuttavia, in questo caso, il periodo di chiusura preventivo sarà computato ai fini del decorso dei termini massimi previsti dallo stesso articolo 45.

Il Governo propone di sopprimere questo articolo.

Pongo in votazione l'articolo avvertendo che ne è stata chiesta la soppressione.

(E approvato).

Passiamo all'articolo 47, ne dò lettura:

Eccettuate le contravvenzioni punite con l'ammenda fino a dire 200.000, in tutti gli altri casi il giudice, nel pronunciare la condanna, dispone la pubblicazione delle sentenze per estratto a norma dell'articolo 518 del codice penale.

Il Ministero della sanità propone di sostituirlo con il seguente:

ART. 47.

Sostituirlo con il seguente:

« Eccettuate le contravvenzioni punite con l'ammenda fino a lire 200.000, in tutti gli altri casi il giudice, nel pronunciare la condanna, dispone la pubblicazione della sentenza per estratto a norma del terzo comma dell'articolo 36 del codice penale ».

BREGANZE. L'articolo 518 del codice penale prevede la pubblicazione della sentenza in determinati casi, mentre l'articolo 36 recita: « La legge determina gli altri casi nei quali la sentenza di condanna deve essere pubblicata ».

Ritengo quindi che non ci sia bisogno di citare alcun articolo del codice penale nel testo di questo articolo 47 della legge di cui stiamo discutendo, dato che la possibilità di pubblicare la sentenza è prevista nell'articolo 36 del codice penale. Potremmo quindi eliminare, alla fine dell'articolo 47, le parole « per estratto a norma dell'articolo 518 del codice penale ».

CATTANI, Sottosegretario di Stato per la agricoltura e foreste. Ritengo che la formulazione proposta dall'onorevole Breganze sia la più esatta da un punto di vista giuridico.

VOLPE, Sottosegretario di Stato per la sanità. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 47 sino alle parole « della sentenza »:

Eccettuate le contravvenzioni punite con . l'ammenda fino a lire 200.000, in tutti gli altri casi il giudice, nel pronunciare la condanna, dispone la pubblicazione della sentenza

(È approvato).

Pongo in votazione la restante parte dell'articolo.

(Non è approvata).

Passiamo al Titolo IV recante disposizioni transitorie e finali. Dò lettura dell'articolo 48.

ART. 48.

È consentita la produzione di sfarinati, pane e paste alimentari aventi requisiti diversi da quelli prescritti dalle norme della presente legge, del regolamento di esecuzione e dei provvedimenti dell'autorità amministrativa previsti dalla legge medesima, purché si tratti di prodotti destinati all'esportazione e non nocivi alla salute umana, previa autorizzazione da concedersi con le modalità che verranno fissate dal regolamento.

È vietata l'importazione di sfarinati, pane e paste alimentari aventi requisiti diversi da quelli prescritti dalle norme della presente legge, del regolamento di esecuzione e dei provvedimenti dell'autorità amministrativa previsti dalla legge medesima.

Non essendo stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 48 nel testo del comitato ristretto.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 49. Ne dò lettura:

ART. 49.

Sino al 31 dicembre 1967 è consentita la produzione di « pasta comune » confezionata con semolato oppure con semolato miscelato con sfarinati di grano tenero, nei tipi e con le caratteristiche seguenti:

	Umidità massima per cento		. Acidità				
TIPO E DENOMINAZIONE		Ceneri		Cellulosa		Sostanze azotate	espressa in gradi
		minimo	massimo	minimo	massimo	$egin{array}{l} (ext{azoto} \ X \ 5,70) \ ext{minimo} \end{array}$	massimo(º)
Pasta tipo I	12,50 12,50	0,86	0,64		0,20	10 — .	4 5

(a) Il grado di acidità è espresso dal numero di centimetri cubici di soluzione alcalina normale, occorrente per neutralizzare grammi 100 di sostanza secca.

La vendita dei due tipi di pasta comune è consentita sino al 30 giugno 1968.

DE MARZI. A mio avviso, considerato che il 30 giugno 1968, vi saranno le elezioni, occorre spostare questa data di sei mesi.

DE LEONARDIS, Relatore per la XI Commissione. È stata scelta questa data tenendo presente l'entrata in vigore dei regolamenti M.E.C.

Ritengo inoltre che non convenga spostare questa data in quanto dal punto di vista tecnico la pasta non può durare tanto.

E stata adottata questa soluzione perché la politica cerealicola italiana tende a scoraggiare la produzione di grano tenero. La soluzione è stata posta nelle norme transitorie in quanto questo tipo di confezione di pasta deve essere di emergenza.

Non è possibile spostare di sei mesi o di un anno i provvedimenti di ridimensionamento delle culture cerealicole che noi perseguiamo. Sono pertanto favorevole al mantenimento del testo predisposto dal comitato ristretto.

CATTANI, Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste. La proposta dell'onorevole De Marzi mi sembra abbastanza pratica se riferita al 30 giugno 1968. Tuttavia se la questione è di natura tecnico-politica sono d'accordo con l'onorevole De Leonardis.

GASCO, Relatore per la XIV Commissione. Non mi sembra che vi siano grandi inconvenienti nello spostare la data di sei mesi.

CATTANI, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste. Sono favorevole al mantenimento del testo del comitato ristretto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 49 nel testo del comitato ristretto di cui do nuovamente lettura:

Sino al 31 dicembre 1967 è consentita la produzione di « pasta comune » confezionata con semolato oppure con semolato miscelato con sfarinati di grano tenero, nei tipi e con le caratteristiche seguenti:

TIPO E DENOMINAZIONE	Umidità massima per cento		FAcidità				
		Ceneri		Cellulosa		Sostanze	espressa in gradi
		mini mo	massimo	minimo	massimo	(azoto x 5,70) minimo	massimo (*)
Pasta tipo I	12,50		0,64		0,20	10 —	4
Pasta tipo II	12,50	0,86	1 —	_	0,80	11	5

^(*) Il grado di acidità è espresso dal numero di centimetri cubici di soluzione alcalina normale, occorrente per neutralizzare grammi 100 di sostanza secca.

La vendita dei due tipi di pasta comune è consentita sino al 30 giugno 1968.

(È approvato).

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 50.

ART. 50.

La presente legge, salvo quanto previsto ai successivi commi, entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Il termine per lo smaltimento delle paste alimentari prodotte secondo le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, è fissato in sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

Le disposizioni dell'articolo 35 diventano obbligatorie al compimento di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge per la paste alimentari di semola e al compimento di anni due dalla stessa data per le pasti alimentari comuni.

GASCO, Relatore per la XIV Commissione. Propongo di sopprimere, all'ultimo comma, le parole: « per le paste alimentari di semola e al compimento di anni due dalla stessa data per le paste alimentari comuni ». Ciò porterebbe di conseguenza che anche le paste comuni per un anno dovrebbero essere vendute in scatola. La ragione è che se noi mantenessimo il testo del comitato ristretto, faremmo una norma inutile, in quanto, al compimento dei due anni, la pasta comune non si farà più. È illogico quindi preveder che la pasta comune debba essere venduta in scatola a partire dal giorno in cui non si potrà più vendere.

DE LEONARDIS, Relatore per la XI Commissione. Concordo perfettamente con quanto detto dall'onorevole Gasco e ricordo agli onorevoli colleghi che rischiamo, mantenendo il testo del comitato ristretto, di cadere nel ridicolo, come ha già fatto rilevare la stampa specializzata, ad esempio Il Molino d'Italia.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 50 fino alle parole: « dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

(È approvato).

Pongo in votazione la restante parte dell'articolo, avvertendo che ne è stata chiesta la soppressione.

(Non è approvata).

Do lettura dell'articolo 51:

ART. 51.

Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per l'agricoltura e foreste, di concedto con i Ministri per la sanità e per l'industria e commercio, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, saranno emanate le norme regolamentari occorrenti per l'esecuzione della presente legge, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge medesima.

Non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(E approvato).

Do lettura dell'articolo 52:

Sono abrogate le leggi 17 marzo 1932, n. 368; 22 giugno 1933, n. 874; 2 agosto 1948, n. 1036; il decreto dell'Alto Commissario per l'alimentazione del 10 ottobre 1949, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 235 del 2 ottobre 1949; il decreto dell'Alto Commissario per l'alimentazione del 18 novembre 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 25 novembre 1953, e tutte le disposizioni comunque in contrasto con la presente legge.

Non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(E approvato).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Chiedo di essere autorizzato a procedere al coordinamento del testo unificato delle proposte di legge.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sulle proposte di legge esaminate nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Testo unificato delle proposte di legge di iniziativa del deputato Bartole: Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari (594), e di iniziativa dei deputati De Mar-

zi Fernando, Berloffa, De Leonardis, Urso, Agosta, Laforgia e Tambroni: Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari (718):

Presenti e votanti			. 52
Maggioranza			. 28
Voti favorevoli .			52
Voti contrari .		_	0

Hanno preso parte alla votazione:

Per la XI Commissione:

Antonini, Armani, Basile Giuseppe, Beccastrini, Ceruti Carlo, De Leonardis, Della Briotta, Ferrari Riccardo, Ferraris Giuseppe, Fornale, Franco, Gerbino, Gessi Nives, Gombi, Imperiale, Mengozzi, Ognibene, Pala, Radi, Scarascia Mugnozza, Sedati, Sereni, Sponziello, Stella.

Per la XIV Commissione:

Alboni, Balconi Marcella, Barba, Barberi, Bartole, Bemporad, Berretta, Biagini, Buffone, Cappello, Capua, Cattaneo Petrini Giannina, D'Antonio, De Maria, Di Mauro, Di Vagno, Fada, Gasco, Gennai Tonietti Erisia, Lattanzio, Messinetti, Monasterio, Morelli, Sorgi, Spinelli, Tantalo, Urso e Zanti Tondi Carmen.

È in congedo: Vaja, della XI Commissione Agricoltura.

La seduta termina alle 19,20.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO